



Comune di Alonte

Provincia di Vicenza

COPIA

N. 33 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
-----------------------------	----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE E RILEVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE RAZIONALIZZAZIONI IN CORSO.-
---------	--

Oggi **trentuno** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **09:35**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Tassoni Luigi	Presente	BELLINI MAURIZIO	Assente
VIANELLO ARIOSTO	Presente	BORDIN ANTONIO	Presente
ADAMI GIACOMO	Presente	LICI DANIELA	Assente
ROSSETTO ELIA	Presente	VIGOLO EMANUELA	Presente
MARTINI STEFANIA	Presente	COVOLATO GABRIELE	Assente
BOLCATO VALERIA	Presente		

Presenti 8 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale SPARACIO GIUSEPPE.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Tassoni Luigi nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015, n. 124, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) e s.m.i.;

Visto che ai sensi del TUSP (art. 4, comma1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del TUSP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi,
 - b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs. n. 50/2016;
 - c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016;
- ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 TUSP, con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 27/09/2017 il Comune di Alonte ha effettuato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016 ed ha provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Rilevato che, per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P., ogni anno, entro il 31 dicembre, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere alienate e approvare una relazione sull'attuazione del piano stesso;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione) le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1 del T.U.S.P.,

- anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
 3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila di euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di tenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Alonte, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Appurato che l'art. 20, comma 7, del TUSP statuisce quanto segue: "La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 ((da parte degli enti locali)) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti" . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.";

Accertato pertanto che una volta operata la ricognizione straordinaria di cui all'art. 24 del TUPS, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio ragioneria ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2020 allegato alla presente (Allegato A), piano che questo consiglio comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

Preso atto che, all'esito della ricognizione periodica condotta a norma del combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016, allo stato attuale le partecipazioni dirette attive possedute dall'Ente sono le seguenti:

- ACQUEVENETE SPA;
- UTILYA Srl;
- ASMEL;
- E.S.CO. BERICA SRL – IN LIQUIDAZIONE;

Dato atto che - con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019 - l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 e che le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo. In sintesi, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro sono acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica, sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti.

Accertato che la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni per il Comune di Alonte ha dato esito negativo, non avendo l'Ente propri rappresentanti presso organi di governo, società o enti;

Visto il previsto parere del Revisore dei Conti, espresso in data 16.12.2020, in atti prot. 0005522, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del d.lgs. n. 267/2000.

PROPONE

1. Di approvare, a norma del combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016, l'esito della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2019 dal Comune di Alonte, come risultante dalla compilazione del modello predisposto dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie per le ricognizioni di tutte le partecipazioni, dirette ed indirette, modello riportato sotto l'allegato A e la Relazione tecnica allegato B, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. Di prendere atto che, all'esito della ricognizione periodica condotta a norma del combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016, allo stato attuale le partecipazioni dirette attive possedute dall'Ente sono le seguenti:
 1. ACQUEVENETE SPA;
 2. UTILYA Srl;
 3. ASMEL
 4. E.S.CO. BERICA SRL – IN LIQUIDAZIONE;
3. Di disporre che la suddetta ricognizione sia:
 - pubblicata sul sito internet comunale nella Sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
 - inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo, nonché alla struttura di monitoraggio e coordinamento sulle società istituita ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il portale disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it;
 - trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

- comunicata ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i,
4. vista la prossimità della scadenza del termine fissato dall' art. 50 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 TUSP, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D.Lgs, 267/2000, s.m.i.

Il Sindaco illustra brevemente il contenuto della proposta che, come ogni anno, viene approvata entro il 31 dicembre.

Ricorda le partecipate di cui il Comune è socio.

Poi informa che il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole sulla proposta, e chiede se ci sono interventi.

Quindi il Sindaco, non essendoci interventi ulteriori, pone in votazione l'argomento con il seguente risultato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 31 del 10-12-2020 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE E RILEVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE RAZIONALIZZAZIONI IN CORSO.-
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to Tassoni Luigi

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)

IL Segretario Comunale
F.to SPARACIO GIUSEPPE

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE E RILEVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE RAZIONALIZZAZIONI IN CORSO

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to GAMBERONI VALERIA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE E RILEVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE RAZIONALIZZAZIONI IN CORSO

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to GAMBERONI VALERIA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 del 31-12-2020

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019.
INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O
VALORIZZARE E RILEVAZIONE DELLO STATO DI
ATTUAZIONE DELLE RAZIONALIZZAZIONI IN CORSO.-**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 28-01-2021 fino al 12-02-2021 con numero di registrazione 41.

COMUNE DI ALONTE li 28-01- 2021 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 del 31-12-2020

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE E RILEVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE RAZIONALIZZAZIONI IN CORSO.-

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ALONTE li 28-01-
2021

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
